



COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Provincia Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE <COPIA>

N° 50 del 15/11/2013

OGGETTO: Preso atto delle misure correttive da adottare a seguito della deliberazione n.254/2013/p.r.s.p. adottata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti

L'anno duemilatredici il giorno **Quindici** del mese **novembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **05/11/2013** N. **7323**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

N. Ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	0 0	N Ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Greco Lucchina Enzo Pietro	x			9	D'Angelo Domenico	x	
2	Massaro Laura Vittoria	x			10	Cardinale Giuseppina	x	
3	Di Maggio Rosangela	x			11	Gaetani Maria		x
4	Infantone Giovanna	x			12	Leto Barone Stefano	x	
5	Gaetani Liseo Salvatore		x		13	Leto Claudio	x	
6	Traina Tito Calogero	x			14	Leto Barone Barbara	x	
7	Messina Massimo Calogero	x			15	Mortellaro Nicola	x	
8	Camelia Antonino	x				TOTALE	13	2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Gabriele Pecoraro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli invitati, il Presidente **Ing. Greco Lucchina Enzo Pietro**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica. Partecipano i seguenti Amministratori:

N. Ord.	Cognome e nome	Carica rivestita	Presente
1	Cacciatore Francesco	Sindaco	x
2	Massaro Laura Vittoria	V.Sindaco	x
3	Mortellaro Giuseppe	Assessore	x
4	Schillaci Ignazio	Assessore	x
5	Traina Daniele	Assessore	x

Consigliere Mortellaro: chiede la parola e propone il rinvio dei successivi punti ad altre sedute.

Votazione

Favorevoli:4

Contrari:9 Greco Lucchina Enzo Pietro, Massaro Laura Vittoria, Di Maggio Rosangela, Infantone Giovanna, Traina Tito Calogero, Messina Massimo, Camelia Antonino, D'Angelo Domenico, Cardinale Giuseppina)

Il consiglio comunale : non approva

Il Presidente: riferisce che con nota del 26/09/2013, prot. n° 6286 la Corte dei Conti ha trasmesso propria deliberazione sul rendiconto 2011 e ne elenca i contenuti. Successivamente da lettura alla relazione a firma della dirigente e del Revisore dei Conti, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dr.ssa Mortellaro: chiarisce quanto contenuto nella relazione della quale il Presidente ha dato lettura.

Consigliere Infantone: chiede se può la Corte dei Conti non essere soddisfatta delle misure adottate ed imporci altre scelte?

Dr.ssa Mortellaro: Il rapporto con la Corte dei Conti è collaborativo e quindi si possono comunicare eventuali altre soluzioni.

Consigliere Leto Barone: Prende atto della relazione e reputa opportuno intervenire in quanto si riferisce al 2011 anno in cui era Sindaco, e ne chiarisce alcuni aspetti specialmente per quanto riguarda il rendiconto. Concorda con le proposte fatte dall'ufficio poiché sono quelle più opportune per risolvere certe problematiche.

Consigliere Infantone: Chiarisce che i suggerimenti dati dall'ufficio sono molto chiari e sono indirizzati a risolvere i problemi che la Corte dei Conti ha evidenziato.

Il Presidente accertata la chiusura della discussione chiude il punto all'ordine del giorno non essendo prevista sulla stessa alcuna votazione



Comune di S. Stefano Quisquina

Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: PRESA ATTO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA N. 254/2013/PRSP. ADOZIONE MISURE CORRETTIVE.**

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti, n. 254/2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6286 del 26/09/2013, parte integrante del presente atto, con la quale la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio 2011, ha accertato e segnalato le seguenti criticità :

Punto 1) "Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2011 rispetto al termine di legge previsto per il 30/04/2012";

Punto 2) La presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio nella misura di €. 61.982,50 per sentenze esecutive;

Punto 3) La sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio;

Punto 4) Il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria che a fine esercizio non risultano rimborsate;

Punto 5) Il mancato rispetto di quattro dei dieci parametri che individuano, ai sensi del D.M. 24/09/2009, gli enti strutturalmente deficitari;

Punto 6) Irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi;

RITENUTO opportuno sottolineare preliminarmente come la natura del controllo operato dalla Corte dei Conti che lo esercita, per il tramite dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune e in contraddittorio con il Comune stesso, non assume finalità sanzionatorie, ma comunque è finalizzata a richiamare l'attenzione dell'Ente in funzione di " auto correzione " in ordine a prassi amministrativo-contabile potenzialmente suscettibili di produrre effetti negativi, sugli equilibri finanziari o economico patrimoniali da neutralizzare, rimuovere o non replicare per il futuro;

CONSIDERATO CHE il decorso del tempo seguito sino al pronunciamento della sezione di controllo non consente sempre l'adozione di tempestive misure correttive, come sollecitate dalla Corte, risalendo l'attività di gestione all'esercizio 2011, ma costituisce certamente utile punto di

riferimento per la futura azione amministrativa rispondente ai principi di una sana gestione finanziaria;

RITENUTO necessario assumere apposita deliberazione di presa d'atto della predetta pronuncia nonché delle misure correttive, idonee per superare i citati aspetti di criticità da comunicare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO dover adottare le necessarie misure correttive, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTA la Legge 266/2005;

VISTO il Regolamento di contabilità

SI PROPONE

DI PRENDERE ATTO della pronuncia della Corte dei Conti, emessa ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della legge n.266/2005, adottata con deliberazione n.254/2013 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6286 del 26/09/2013, in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2011;

DI FARE PROPRIA la Relazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, redatta in collaborazione con il Revisore Unico dell'Ente;

DI DETERMINARSI, in merito ai rilievi di criticità segnalate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana giusta Deliberazione n. 254/2013, per come specificato nella suddetta Relazione allegata;

DI DISPORRE a cura del responsabile del Servizio Finanziario, la trasmissione della presente Deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti per quanto di competenza.

Santo Stefano Quisquina 5 novembre 2013

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Mortellaro Vincenza



Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della proposta.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole



Il Responsabile dell'Area

Castellano

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Castellano

Per la prenotazione dell'impegno della somma di €. _____ si attesta ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90 recepita con L.R. n.48/91 come modificata dalla L.R. 30/2000 la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Imputazione intervento _____ cap _____ bilancio anno _____

Competenza/residui, impegno n° _____ del _____



Il Responsabile del Settore Finanziario

Castellano



Comune di S. Stefano Quisquina

Provincia di Agrigento

Allegato A

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

Oggetto: Misure correttive da adottare a seguito della Deliberazione n. 254/2013/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 22 luglio 2013.

La presente relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dr.ssa Mortellaro Vincenza, in collaborazione con il Revisore Unico Dr. Bacchi Michele, e trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio con nota protocollo n. 6850/2013, specifica le misure correttive che l'Ente dovrà adottare a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, emessa ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della legge n.266/2005, adottata con deliberazione n.254/2013 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6286 del 26/09/2013, in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2011.

In merito *al punto 1, "Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2011 rispetto al termine di legge previsto per il 30/04/2012"*, si demanda l'ufficio di Ragioneria e tutti gli altri settori, per quanto di propria competenza, alla predisposizione degli atti necessari all'approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile (anno successivo a quello di riferimento)

In merito *al punto 2" La presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio nella misura di €. 61.982,50 per sentenze esecutive "*, si propone di effettuare la ricognizione quadrimestrale, in collaborazione con i Responsabili di Area, dei debiti fuori bilancio.

In merito *Punto 3) La sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio*, si demanda di investire l'Ufficio Tributi ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la riscossione coattiva del ruolo ordinario e del ruolo evaso/eluso periodo 2007/2011. Provvedere inoltre all'individuazione dei contribuenti insolventi, all'emissione del ruolo coattivo ed all'attivazione delle procedure esecutive di riscossione

In merito **Punto 4) Il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria che a fine esercizio non risultano rimborsate**, si propone di effettuare un costante monitoraggio sulla riscossione dei residui attivi, in particolare del TITOLO I - Entrate tributarie, che consente di migliorare la liquidità dell'Ente, incidendo positivamente sulle deficienze di cassa e sul ricorso all'anticipazione di Tesoreria. Si precisa che dal 2012 la gestione dell'attività di riscossione dei tributi locali è svolta direttamente dall'Ente, condizione che consente di controllare periodicamente l'evoluzione dell'attività di riscossione dei tributi e intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive. Per gli anni pregressi (2006 - 20 11) l'attività di riscossione era stata affidata all'AIPA s.p.a., ma difficoltà logistiche e comunicative, legate anche alla trasmissione dei dati per l'aggiornamento degli archivi dei tributi locali, la carenza di personale dipendente all'ufficio tributi e all'ufficio di ragioneria, non hanno permesso in passato di adottare un adeguato monitoraggio propedeutico all'adozione di adeguate misure correttive.

In merito **Punto 5) Il mancato rispetto di quattro dei dieci parametri che individuano, ai sensi del D.M. 24/09/2009, gli enti strutturalmente deficitari**, si ritiene che la realizzazione dei punti precedenti incida positivamente sulla riduzione dei residui attivi di nuova formazione, dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, nonché sull'anticipazione di cassa, e permette il rispetto di ulteriori tre parametri per gli enti strutturalmente deficitari.

In merito **Punto 6) Irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi**, nella predisposizione dei nuovi bilanci di previsione si effettuerà l'imputazione delle voci di spesa, in particolare nei capitoli afferenti ai servizi conto terzi, in linea con il principio di tassatività di cui ai punti 2 e 25 dei principi contabili.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Mortellaro Vincenza



COMUNE DI S. STEFANO QUSQUINA (AG)
UFFICIO PROTOCOLLO

N° PROTOCOLLO

6296

DATA

8/09/2013



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0008555-25/09/2013-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale
per il tramite del suo Presidente

SANTO STEFANO QUSQUINA (AG)

Al Sig. Sindaco del Comune
di

SANTO STEFANO QUSQUINA (AG)

Al Revisore dei conti
del Comune di

SANTO STEFANO QUSQUINA (AG)

FAX N 0922 - 98 93 41

TEL N 0922 - 98 25 95

[PEC.protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it](mailto:pec.protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it)
sindaco@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it
ragioneria@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2011 - ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
- Trasmissione deliberazione n. 254/2013/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 254/2013/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 22 LUGLIO 2013 (ore 9,30).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Maria Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 22 luglio 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Stefano Siragusa - Consigliere
Gioacchino Alessandro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto 2011";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 21 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Santo Stefano Quisquina, pervenuta a questa Sezione regionale in data 28 gennaio 2013, e le successive acquisizioni istruttorie;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 273/2013/CONTR. del 3 luglio 2013, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il giorno 22 luglio 2013



per gli adempimenti di cui al menzionato art.1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore Referendario Gioacchino Alessandro;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato - ordinamento (cf. Corte Costituzionale, sentenze n. 60/2003, 198/2012, 37/2011, 179/2007 e 267/2006).

Da ultimo l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 conv. nella legge 213/2012, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti prevedendo che, in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è previsto l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, in assenza dei necessari interventi di correzione da parte degli enti, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi. La sussistenza di squilibri meno rilevanti o di irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento potrà comunque, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, giustificare eventuali segnalazioni volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e

corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Santo Stefano Quisquina, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità relative al rendiconto 2011:

1. il significativo ritardo nell'approvazione del rendiconto (21/9/2012) rispetto al termine di legge previsto per il 30/4/2012;

2. la presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio nella misura di euro 61.982,50 per sentenze esecutive; inoltre, non risulta che l'Ente abbia effettuato una ricognizione generale circa la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio, mediante l'acquisizione di attestazioni rilasciate da parte dei responsabili dei servizi;

3. la sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio; il riferimento è, in particolare, alla conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti e di dubbia esigibilità, specie se riferiti al Tit. I (euro 1.846.536,66);

4. il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria che a fine esercizio risultano non rimborsate nella misura di € 353.434,00 con un costo in termini di interessi di € 5.631,00; tale anomalia gestionale continua a persistere anche nell'esercizio successivo, atteso che il deficit di cassa è perdurato nel corso di tutto l'esercizio successivo (365 giorni) con uno scoperto di € 774.553,24;

5. il mancato rispetto di quattro dei dieci parametri che individuano, ai sensi del D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare: il parametro 2) relativo ai residui attivi di nuova formazione, il parametro 3) relativo ai residui attivi provenienti dalla gestione residui, il parametro 4) relativo ai residui passivi e il parametro 9) relativo all'esistenza di anticipazioni di cassa a fine esercizio;

6. l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al pr. cont. 2. 25, tra le quali:

fornitura libri di testo

euro 20.511,37


efficienza servizi polizia mun.	euro 7.710,44
GAL Quisquina - contr.2009	euro 86.400,00
Liqu.fatture GP Global Power SpA	euro 19.933,73
1^ Fiera di Santo Stefano	euro 31.391,00

All'odierna Adunanza pubblica, per l'amministrazione, che ha fatto pervenire una memoria (acclarata al protocollo della Sezione in data 17 luglio 2013 al n. 6846), era presente il Responsabile dei servizi finanziari, dr.ssa Vincenza Mortellaro, che si è riportata alla stessa.

A riguardo il Collegio, nel prendere atto delle circostanze addotte e degli elementi di giudizio forniti dall'Ente non può, tuttavia, esimersi dal confermare i rilievi mossi evidenziando che con le deduzioni presentate non sono stati forniti elementi sufficienti ad escludere il permanere di molte criticità.

In merito al primo punto, l'ente ripercorre l'iter di approvazione del rendiconto, cui si è pervenuti solo dopo il commissariamento dell'ente da parte della Regione. Sul punto giova ribadire che il legislatore ha predeterminato i termini per l'approvazione dei principali documenti di programmazione economico-finanziaria allo scopo di garantire la predisposizione degli strumenti in tempo utile per assicurare una corretta programmazione delle attività e degli adempimenti connessi all'espletamento delle funzioni proprie di ciascun ente. La mancata approvazione del rendiconto comporta la violazione dell'articolo 227 TUEL e produce, poi, automaticamente a carico dell'ente diverse preclusioni, tra cui quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 187 del TUEL, e conseguenze negative, tra cui quelle di cui al Principio contabile n. 3 punto 18. L'amministrazione è tenuta a porre la massima attenzione al rispetto dei termini di legge anche per scongiurare il verificarsi di sostituzioni commissariali, i cui oneri sono a carico dell'ente, salvo rivalse a carico degli amministratori eventualmente responsabili a norma dell'art. 24 comma 3 della l.r. n. 44/1991.

Sul punto secondo, la memoria dell'ente rinvia alle deduzioni istruttorie e riferisce che l'attestazione da parte dei responsabili di servizio in ordine all'insussistenza di debiti fuori bilancio per il 2011 è stata acquisita in sede di riaccertamento dei residui. Nel confermare i rilievi oggetti di deferimento, la Sezione deve rammentare al riguardo che i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare.



In merito al terzo punto l'ente deduce che il ritardo nella riscossione dei residui relativi ai tributi locali, in particolare dell'ICI e della TARSU, è dovuto al differimento temporale tra accertamento, emissione del ruolo ed effettivo incasso nonché alle diffuse richieste di riesame e alla scelta dell'amministrazione di non far gravare sui contribuenti, in un periodo di crisi economica, gli oneri di due annualità in un medesimo esercizio. Le circostanze addotte non elidono la criticità rilevata, atteso che essa eccede i margini di un fisiologico ritardo dovuto allo scarto tra accertamento e riscossione o alle pur comprensibili istanze di riesame o differimento provenienti dai contribuenti ed è, invece, tale da assumere oggettivamente la rilevanza di criticità strutturale ai sensi dei vigenti parametri. Come segnalato nel motivo di deferimento, il fenomeno non si esaurisce solo nel ritardo ma, in ragione della vetustà e del volume dei residui attivi, afferisce l'esigibilità stessa delle poste, refluendo, più in generale, sull'attendibilità del bilancio. Rispetto a quest'ultima problematica l'ente nulla deduce. La presente criticità deve, pertanto, essere segnalata all'attenzione del Consiglio comunale perché il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di esercizio e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale.

In merito al quarto punto, l'ente riconduce la necessità di accedere frequentemente ad anticipazioni di tesoreria, da un lato, al ritardo nell'attività di riscossione prima esaminata e, dall'altro, al ritardo nell'erogazione dei trasferimenti regionali. Anche in questo caso, le motivazioni addotte spiegano le ragioni ultime del fenomeno ma non mettono in discussione né tanto meno attenuano la gravità della criticità. Resta, infatti, accertato sia il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria (che a fine esercizio 2011 risultano non rimborsate nella misura di € 353.434,00 con un costo in termini di interessi di € 5.631,00) sia il persistere di tale anomalia gestionale anche nell'esercizio successivo (il deficit di cassa è perdurato nel corso di tutto l'esercizio successivo con uno scoperto di € 774.553,24). Tale anomalia, unitamente alla misura dell'anticipazione non rimborsate (che assurgono a un valore percentuale dell' 8,61 % rispetto alle entrate correnti a fronte di una soglia di deficitarietà strutturale del 5%) deve essere segnalata al Consiglio Comunale affinché siano adottate tutte le misure idonee a ristabilire condizioni di equilibrio di bilancio ed evitare tensioni di liquidità: il reiterato e consistente ricorso ad anticipazioni di cassa, e l'incapacità di rimborsare le stesse a chiusura d'esercizio, costituisce, infatti, il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e può configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento. Da quest'ultimo punto di vista deve rammentarsi che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a



momentanei problemi di liquidità mentre nel caso di specie viene utilizzata in modo strutturale per sopperire a una significativa crisi di liquidità, solo in parte spiegabile per il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti regionali ed erariali, che certamente rappresenta un problema anch'esso non trascurabile in presenza di un sistema di finanza derivata e di un alto grado di dipendenza finanziaria degli enti locali dall'ente regionale.

Sul quinto punto (parametri di deficiarietà) l'ente rinvia alle precedenti deduzioni sulle singole problematiche e, in generale, rappresenta il proprio impegno a ricondurre gli stessi entro i limiti di legge.

Quanto al sesto punto (utilizzo improprio dei servizi in conto terzi) l'ente illustra le singole imputazioni riportate nel deferimento ed i motivi dell'imputazione tra le partite di giro, riconducibili all'insufficiente stanziamento nel capitolo di pertinenza (liquidazione fattura Global Power), alla mancanza del relativo capitolo di spesa (organizzazione I fiera di S.Stefano Quisquina), alla natura delle spese (borse di studio finanziate da contributi regionali e fondo delle autonomie per il miglioramento dei servizi della polizia municipale). Emerge, indubbiamente, che nelle ipotesi segnalate non ricorrono i presupposti per l'imputazione tra i servizi conto terzi delle relative poste ai sensi dei principi contabili vigenti, e segnatamente del principio di tassatività, come peraltro sembra ammettere il medesimo ente: non si riscontra, infatti, nè l'assoluta estraneità dell'ente locale all'interesse correlato con l'entrata o con la spesa (l'ente deve agire non per il conseguimento dei propri fini istituzionali ma secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte "come soggetto la cui attività è mero strumento di realizzazione degli interessi di altro soggetto, sicché la gestione svolta dall'ente locale risulta completamente inidonea a produrre modificazioni nell'ambito finanziario e patrimoniale dell'ente stesso") né la connessione automatica tra riscossione e pagamento o tra pagamento e riscossione (che si realizza allorché si tratti di entrate che per il solo fatto dell'avvenuta riscossione fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare ad un determinato creditore immediatamente la stessa somma riscossa; e analogamente deve trattarsi di spese che per il solo fatto dell'avvenuto pagamento fanno sorgere nell'ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della stessa somma da un determinato debitore). Neppure rileva l'avvenuta regolarizzazione delle partite contabili: è improprio l'utilizzo dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi come "conto intermedio", in attesa del finanziamento di terzi, con successiva compensazione amministrativa ai pertinenti capitoli di bilancio. Si rammenta che oltre a violare il principio di tassatività (principio contabile 2.25) e il principio di veridicità del bilancio, l'uso improprio dei servizi conto terzi risulta irregolare perché rappresenta, sia per competenza che per cassa, una duplicazione con le movimentazioni contabili agli ordinari capitoli di entrata e di spesa, né può essere giustificato dalla omessa previsione dei pertinenti capitoli di entrata e spesa o dall'insufficienza del relativo stanziamento. Si dà atto, tuttavia, di quanto affermato

dall'ente in ordine alla riconduzione di tali poste nelle pertinenti poste del titolo I o II a partire dal bilancio 2012.

Questo Collegio, inoltre, evidenzia lo sfioramento di ben quattro parametri di deficiarietà che, pur non determinando una condizione di deficiarietà strutturale, rivelano una situazione di notevole sofferenza finanziaria e ribadisce la necessità di urgenti e non procrastinabili interventi correttivi finalizzati a scongiurare il verificarsi di rischi per il normale funzionamento dell'ente. In disparte i profili già affrontati con riferimento ai singoli motivi di deferimento si deve aggiungere che la presenza congiunta dei parametri di deficiarietà relativi ai residui passivi e alle anticipazioni di cassa è sintomo inequivocabile di una crisi strutturale di cassa e che le tensioni finanziarie derivanti dall'incapacità di far fronte con tempestività ai pagamenti sono spesso anche il segnale di più profondi squilibri di bilancio. Pertanto l'ente deve adottare tutte le misure necessarie a ricondurre la gestione entro parametri fisiologici ed affrontare in particolare gli squilibri che generano tensioni in termini di cassa.

Alla luce di quanto evidenziato emerge, pure, che le criticità sopra evidenziate, già rilevate in precedenti pronunce di questa Sezione, hanno ormai assunto il carattere di cronicità.

In conclusione, questa Sezione, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto 2011 del Comune di Santo Stefano Quisquina, ritiene di dover assumere, in relazione alle criticità sopra evidenziate una pronuncia di accertamento, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati e allo stato degli atti, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento a tutti i punti del deferimento.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e al Revisore dei conti del Comune di Santo Stefano Quisquina.

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2013.

L'ESTENSORE

(Giacchino Alessandro)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il

25 SET. 2013

IL DIRIGENTE

(Boris M. Di Francesco)



IL PRESIDENTE

F.to E.P. Greco Lucchina

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to L.V. Massaro

F.to G. Pecoraro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S.Stefano Quisquina, li 28/11/2013



Il Segretario Comunale
(Dott. G. Pecoraro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo on line per 15 giorni con decorrenza dal ___ / ___ / ___

S.Stefano Quisquina, li ___ / ___ / ___

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: I. Lodato

F.to: G. Pecoraro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' DIVENTATA ESECUTIVA:

ESSENDO TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE;
IN QUANTO DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

S.Stefano Quisquina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. G. Pecoraro